



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p><u>n. 121</u> del registro data <u>21/08/2018</u></p>	<p>Oggetto: Approvazione schema di convenzione con l'Istituto O.P. "Ricovero Carpenterieri" di Scicli per attività assistenziale a favore di anziani.</p>
---	--

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di Agosto alle ore 11,20 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
CARPINO Pasquale	Assessore		X

Partecipa il v. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa G. M. Galanti in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **approvare** la premessa dell'allegata proposta che, sebbene non materialmente trascritta, si intende integralmente riportata.
2. **di approvare** lo schema di convenzione, contrassegnato dalla lett. A), che si allega alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;
3. **di autorizzare**, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui ad ogni effetto si richiamano, la stipula della convenzione tra il Comune di Scicli e l'Istituto Opera Pia Carpenteri di Scicli;
4. **di demandare** al Responsabile di P.O. del Settore II Benessere di Comunità, Cultura ed Istruzione di porre in essere ogni adempimento gestionale conseguente al presente provvedimento.
5. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
**SETTORE BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA
ED ISTRUZIONE**
**Servizio Programmazione - Politiche Sociali e
Distrettuali**



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38

del 20.08.2018

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con l'Istituto O.P. "Ricovero Carpentieri" di Scicli per attività assistenziale a favore di anziani.

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio requisiti strutturali ed organizzativi;
- nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'Amministrazione Comunale, intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;
- lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione negli artt. 16, 4° comma, lett. c), 20 e 23 della legge regionale n. 22/86, i quali dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della medesima L.R. n. 22/86;
- ai fini dell'erogazione dei servizi sociali, la Legge 328/2000 prevede che gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentono ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità (art. 5 - comma 2). Più precisamente, l'erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata dell'Amministrazione: a) autorizzazione e accreditamento (art. 11 - Legge 328/2000) - Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016;

Visto il Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 di approvazione degli schemi di convenzione- tipo per la gestione da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla citata L.R. n.22/86 ed in particolare lo schema di convenzione per la gestione casa di riposo - casa protetta/comunità alloggio per anziani;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31.03.2015 con il quale sono stati approvati i nuovi standards strutturali ed organizzativi;

Preso atto che l'Istituto Opera Pia Carpentieri di Scicli risulta iscritto all'Albo Regionale degli Enti Assistenziali Pubblici - Sezione Anziani - Tipologia Casa di Riposo, con Decreto n. 425 del 13.04.1999, è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di anziani;

Considerato che questo Ente da diversi anni ha assicurato anche il servizio ricovero anziani, affidandone la gestione del servizio in convenzione all'Istituto Opera Pia Ricovero Carpentieri di Scicli, con apprezzamento e gradimento dell'utenza destinataria del servizio che ne ha tratto benefici in termini di miglioramento qualitativo della propria vita;

Considerato, inoltre, l'obbligatorietà e l'indifferibilità dell'intervento in quanto, ai sensi della vigente normativa in materia, questo Ente essendo Comune di residenza dell'anziano deve farsi carico di compartecipare al costo, ove necessario, del pagamento delle rette di ricovero;

Preso atto della disponibilità manifestata dalla citata struttura, a seguito di diversi incontri con l'Amministrazione Comunale, alla stipula di una nuova convenzione per la gestione del servizio de quo;

Ritenuto che tra il Comune di Scicli e il predetto Istituto, in possesso dei requisiti di legge (iscritto all'Albo Regionale) può essere stipulata apposita convenzione, secondo lo schema tipo approvato con Decreto Presidenziale n.158/96, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, opportuno dover provvedere in merito;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. n.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e ss.mm.ii.;

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. **le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. **di approvare** lo schema di convenzione, contrassegnato dalla lett. A), che si allega alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;
3. **di autorizzare**, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui ad ogni effetto si richiamano, la stipula della convenzione tra il Comune di Scicli e l'Istituto Opera Pia Carpentieri di Scicli;
4. **di demandare** al Responsabile di P.O. del Settore II Benessere di Comunità, Cultura ed Istruzione di porre in essere ogni adempimento gestionale conseguente al presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame

Visto:

L'Assessore alle Politiche Sociali

Avv. Caterina Riecotti

Caterina Riecotti



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
**SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA ED
ISTRUZIONE**
**Servizio Programmazione – Politiche Sociali e
Distrettuali**



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 38 del 20.08.2018

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con l'Istituto O.P. "Ricovero Carpenteri" di Scicli per attività assistenziale a favore di anziani.

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 E AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 20.08.2018

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 20/08/2018

Il Responsabile del III Settore Entrate e Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA ED ISTRUZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI

L'anno duemila....., il giorno del mese di nella sede del Comune di Scicli in via F. Mormina Penna n. 2, Scicli

TRA

il Comune di Scicli, C.F..... Partita Iva....., legalmente rappresentata dal Sig..... domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, nella qualità "di Rappresentante del Comune", il quale interviene nella presente convenzione nella sua qualità di Capo Settore del Comune di Scicli, di seguito indicato come Comune.

E

il Sig....., nato a il e domiciliato a in Via F. n....., che interviene nella presente convenzione nella qualità didella , con sede a in vian°....., Iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n.22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. per svolgere attività assistenziale in favore di anziani nella tipologia casa di riposo con una capacità recettiva di n. posti letto, di seguito indicato come "Ente".

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale di _____, in attuazione della legge regionale n 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizio socio-assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa degli stessi soggetti;
- ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociali, inducono l'Amministrazione Comunale ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta, mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazione poste a base della attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;
- lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art 16 della legge N. 22/86, 4° comma, lett. c), nella legge n°142/90, capo VIII, e nella legge regionale N. 48/91, art. 1 , 1° comma , lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l' A.C. e l'Ente prescelto;
- nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti a rischio di abbandono spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti

- invalidanti a causa di patologie cronico degenerative ovvero psico-geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 08/08/1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle UU.SS.LL. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;
- il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione : locale, attrezzature, arredi, impianti in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso specificato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto ed utenza

l' A.C. si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente _____ per la gestione della casa di riposo sita in _____ via _____ in favore di persone anziane parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel comune.

Il numero massimo di utenti in regime di convezione è concordato dalle parti in ragione di n. _____ unità.

Possono essere accolte, altresì, persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente in aggiunta ai costi convenzionali, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune, può essere chiamato a rispondere di utenti ammessi in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'autorità locale di P.S. ovvero autorizzati da A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti; si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna, anziani e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal Servizio Sociale comunale o dal Giudice Tutelare.

ART.2

Modalità di ammissione.

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere, entro i limiti indicati all'art. 1, gli anziani e i soggetti affidati dall'A.C. o ai sensi dell'art. 154 T.U.L.P.S. l'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere del Servizio Sociale Comunale. L'autorizzazione deve riportare, in modo inequivocabile, gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio ancorché refluyente nell'esercizio successivo. L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni Sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per eventuali ammissioni del soggetto. E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15

rimanendo comunque in pregiudicato il diritto dell'ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero. Su segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante ammissione di ordinanza di ricovero a firma del Sindaco, cui deve fare seguito, entro quindici giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa. L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura. L'ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima. Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del servizio territoriale di tutela di salute mentale dell'A.S.P. cui nel prosieguo l'ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

ART.3

Modalità di dimissione

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza. In caso di dimissione, su richiesta dell'ospite, o su determinazione dell'A.C. l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione. La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un

breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. Comune, la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART.4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'ente si impegna:

- A mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- A garantire agli ospiti l'uso di camera o unità alloggio (con non più di 4 letti - 2/3 per comunità alloggio) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- A garantire, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo, una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- A stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- Ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- A garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- Ad assicurare agli ospiti il Servizio Sociale Professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;

- Ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- A favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- A predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- A redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- A riferire semestralmente all'Ufficio Servizi Sociali sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un eventuale dimissione all'Autorità Sanitaria Locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
- A relazionare annualmente all'A.C., sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- A favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornata la cartella personale degli ospiti contenente documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario, scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in Istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

ART.5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate, l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio-lavoratore, dipendente il seguente personale:

- a) un direttore coordinatore
- b) un segretario amministrativo economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) un assistente sociale (anche in convenzione);
- d) ausiliari servizi tutelari:

- casa di riposo: 1 per 15 utenti per due turni contrattuali;

L'ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

- e) ausiliari servizi generali:

- casa di riposo: 1 per 20 utenti

L'ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

- f) infermiere professionale:

- casa di riposo: 1 unità anche in convenzione con reperibilità nell'arco delle 24 ore;

- g) un addetto lavanderia-stireria-guardaroba:

- casa di riposo: 1 per 50 ospiti;

- h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti, oltre gli 80, un altro ausiliario;

- i) un addetto manutenzione ordinaria-operaio;

- j) un portinaio-custode-centralinista;

- k) un medico in convenzione;

- l) un animatore in convenzione;

- m) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;

- n) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili professionali, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare: psicologo, dietista, barbiere.....)

L'Ente deve garantire che il personale autorizzato sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica all'atto della stipula della convenzione. In presenza di un numero di ospiti inferiori a quello previsto nei rapporti su indicati deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato

ART.6

Trattamento economico

Al personale impiegato dall'ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento deve, l'ente deve, a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione.

ART.7

Prescrizione

Il personale utilizzato dall'Ente, addetto all'assistenza degli ospiti e alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'Autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni. L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che, a richiesta, deve essere esibito ai funzionari dell' A.C. Detto registro non può essere sostituito dal registro di P.S. ove richiesto ai sensi dell' art. 109 del T.U.P.S.

ART.8

Limiti capacità ricettiva

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "Case di Riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la loro autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

ART.9

Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con

le stesse incompatibili. L'A.C. impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

ART. 10

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi trenta giorni dalla data di ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

ART. 11

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare, direttamente e senza interruzione, l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dell'A.C., a nulla rilevando le conclusioni dell'esercizio finanziario ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente Ufficio Comunale. Ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

ART. 12

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari e di operatori di servizio civile a supporto delle attività assistenziali. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari ed operatori di servizio civile, assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie

connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale, di tipo professionale, nei confronti del Comune. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari e gli operatori di servizio civile non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva, rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed operatori di servizio civile all'interno della struttura, deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli operatori di servizio civile non concorrono alla determinazione del costo del servizio.

ART.13

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. può promuovere, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

ART.14

Corrispettivo del Servizio

L'A.C. corrisponderà all'ente per ciascun assistito la retta giornaliera di € 44,12 sulla base dei prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'ente sia tenuto e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra si articola in € 14,71 per vitto e € 29,41 per oneri generale compresi quelli personale.

L'A.C. provvederà a liquidare:

- .per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'ente;
- .per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti mensili.

Per le giornate di assenza, l'ente è obbligato a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

ART. 15

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C., chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura, ove l'Ente sia tenuto, e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con le indicazioni delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato. Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici del Comune, ove dovessero emergere errori o difformità, il Comune, entro quindici giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori quindici giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni sessanta dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dal Comune. sulla base di prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire al Comune a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

ART. 16

Integrazione retta

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'autorità sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima

determinata all'art. 14, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza, ai sensi dell'art. 17, L.R. n. 87/81. Detta integrazione, qualora la prestazione sanitaria non venga direttamente erogata dalla ASP, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo Sanitario Nazionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

ART.17

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere temporaneo e diurno, disposti dall'A.C. in favore di anziani bisognosi di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

ART. 18

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la validità di anni _____ a _____

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C., può, con determinazione motivata, entro un mese precedente la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione, ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione;

Sino al rinnovo o alla effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C., ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso dell'anziano, ove non sia possibile procedere, da parte dell' A.C. all'inserimento di nuovi soggetti.

ART.19

Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva di accertare il diritto a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli artt. precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi i quindici giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, L'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART.20

Controversie

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Ragusa.

ART.21

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'ente, e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

ART.22

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'ente convenzionato di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione ;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'Albo Regionale sez. anziani tip. Casa di Riposo in applicazione dell'art. 26, L.R. 22/86;L'Ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

ART. 23

Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

- L'Ente e si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Ragusa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- Il conto corrente dedicato, intestato all'Ente per le operazioni relative all'appalto, e' aperto presso la Banca _____ Agenzia di _____ con sede in _____ ha codice IBAN _____, e la persona incaricata ad operare sul conto corrente e' il sig. _____, nato a _____ () il _____, Codice Fiscale _____ residente in _____ (), _____, Via _____ n. _____
- Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 il contratto e' risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.

ART.24

Registrazione convenzione

Le spese tutte inerenti e dipendenti della presente convenzione sono a carico dell'Ente.

ART.25

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del C.C. e della normativa vigente in materia.

Previa lettura e riconoscimento conforme alla volontà delle parti , la presente Convenzione viene sottoscritta come segue:

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PER L'ENTE SOCIALE

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

II SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il 21/08/2018 :

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
(art. 4, comma 5).

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago

